

Banca e azienda

# Crisi e finanziamenti per le Pmi: alcune soluzioni concrete

di **Gabriele Toma**

## Il contesto attuale

Una delle preoccupazioni che l'attuale crisi finanziaria mondiale ha generato è certamente quella di una stretta creditizia generalizzata per evitare la quale le istituzioni finanziarie internazionali hanno concertato le loro azioni: alle imprese, però, l'emorragia di liquidità, il crollo dei fatturati, l'allungamento dell'incasso dei crediti, l'esplosione delle insolvenze hanno provocato criticità che sono state certamente alleviate dalla mitigazione del costo del credito bancario, ma non risolte.

Pur in presenza di una politica monetaria internazionale volta a ridurre e mantenere bassi i tassi di interesse (in America come in Europa) con tassi di riferimento mai stati così bassi, il sistema del credito si trova nella situazione di concedere credito alle imprese ed alle famiglie in un contesto nel quale la solidità del sistema creditizio internazionale non si è ancora ricostruita dopo i fallimenti delle banche americane di fine 2008 e il rischio di credito e di insolvenza sono elevatissimi e difficili da prevedere.

Le imprese (e le famiglie) hanno in questo momento maggiore necessità, rispetto al passato, di ricorrere al credito per fare fronte, oltre che agli impegni finanziari assunti negli ultimi anni, anche alla riduzione di fatturato ed all'appesantimento dei cicli finanziari. Sostenere le imprese sane è necessario quindi perché serve a garantire lavoro e reddito alle famiglie, sostenere i consumi e favorire le condizioni per la ripresa. In questo ultimo anno, il sistema del credito e le organizzazioni che rappresentano le imprese si sono confrontate intensamente sul tema del sostegno al credito ed hanno messo in campo una serie di misure ed iniziative destinate a «dare ossigeno» alle aziende (in particolare alle Pmi), che maggiormente hanno subito i danni della crisi.

I problemi da affrontare infatti sono comuni: le banche si trovano repentinamente e pesantemente ad avere limitata liquidità per concedere credito e le aziende si trovano a necessitare maggiormente di credito in un momento in cui la loro «bancabilità» è bassa.

## Azioni positive

La strategia messa in campo dagli attori creditizi ed economici è quella di creare le condizioni utili per **facilitare alle banche l'attività di concessione credito** alle imprese (facendo provvista ed attivando forme supplementari di garanzia) e di conseguenza alle imprese che hanno «positivi fondamentali» assicurare l'approvvigionamento di risorse finanziarie (ristrutturando il debito e favorendo lo smobilizzo di credito commerciale). Questo grazie ad «azioni positive», utili a rinnovare le regole della relazione tra banca ed imprese, in un contesto nel quale la relazione, la conoscenza ed il dialogo tra i soggetti e le persone divengono fondamentali per affrontare responsabilmente le difficoltà. La crisi finanziaria ha mostrato i limiti di un sistema di analisi dei rischi basato solamente sul «rating» ed ha evidenziato invece la fondamentale rilevanza della conoscenza e del rapporto tra le persone anche nel concedere credito. Volendo fornire un quadro di sintesi delle **principali misure al momento esistenti**, in realtà piuttosto eterogenee si cercherà di individuare

una chiave di lettura il più possibile unitaria ed utile ad orientare le scelte delle imprese. Sono diversi i soggetti (enti, associazioni, amministrazioni, ecc.) che hanno dato il proprio contributo, cercando di privilegiare l'organicità utile ad evitare sovrapposizioni e la facilità di accesso alle informazioni.

### La moratoria

#### «Avviso comune»

La «madre di tutte le azioni» è sicuramente la moratoria (il cosiddetto «**Avviso Comune**») sottoscritta lo scorso mese di agosto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le maggiori Associazioni di rappresentanza delle imprese per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese. È importante analizzare con attenzione a chi è dedicata la «moratoria», perché essa non è utilizzabile da tutti, ma solamente dalle aziende che sono ancora in grado di avere adeguate prospettive economiche e che possono provare di avere continuità aziendale: in sintesi alle imprese che hanno prospettiva di sopravvivere alla crisi e che con questo aiuto possono superare più facilmente «la tempesta». È evidente che questa è una valutazione che non può essere che il risultato della buona conoscenza che la banca ha dell'azienda, delle sue scelte strategiche e dei suoi progetti.

### Sospendere il pagamento temporaneamente

#### Operazioni di mutuo o di leasing

L'accordo prevede la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale nelle operazioni di mutuo o di leasing e di avere maggiore liquidità allungando, la durata delle anticipazioni bancarie sui crediti commerciali.

Nel caso della **sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui a medio e lungo termine**, essa può avere una durata fino a 12 mesi e si traduce in una situazione simile a quella che si verifica nel periodo di «preammortamento», nel quale si paga solamente la quota interessi sul capitale. Le rate oggetto della sospensione devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, che deve essere fatta alla banca entro il prossimo 30 giugno 2010. La banca, accogliendo la richiesta dell'azienda che ha difficoltà a rispettare le scadenze di rimborso del prestito bancario, congelerà per 12 mesi la situazione di ammortamento del finanziamento (anche per rate già scadute e non pagate purché non più vecchie di 6 mesi), facendo pagare per questa frazione temporale solamente gli interessi sul debito residuo e facendo ripartire l'ammortamento del mutuo (con rimborso di capitale ed interessi) al termine del periodo di moratoria.

L'azienda ha perciò la facilitazione di allungare il rimborso del suo debito e contemporaneamente, per un anno, rimborsare rate di soli interessi con un impegno finanziario sostanzialmente più leggero, senza andare ad appesantire la propria situazione debitoria con nuovi finanziamenti a breve termine.

#### Esempio

L'esempio che segue può aiutare a comprendere quale sia il vantaggio della «moratoria»: se una azienda ha stipulato 15 mesi fa con la sua banca un mutuo chirografario dell'importo di 250.000. euro, al tasso di interesse del 2,790%, con una durata di 60 mesi e con rimborsi trimestrali si troverà a dovere rimborsare ogni 3 mesi una rata che è di poco superiore a 13.260. euro, con un montante ipotetico di 265.225. euro dopo 5 anni (Tavola 1).

*Tavola 1 - Piano di ammortamento del mutuo chirografario  
al momento della stipula*

Rata	Importo rata	Quota Capitale	Quota interessi	Debito residuo
1	13.261,25	11.836,87	1.424,38	238.163,13
2	13.261,25	11.904,31	1.356,94	226.258,82
3	13.261,25	11.972,14	1.289,11	214.286,68
4	13.261,25	12.040,35	1.220,90	202.246,33
5	13.261,25	12.108,95	1.152,30	<b>190.137,38</b>
6	13.261,25	12.177,94	1.083,31	177.959,44
7	13.261,25	12.247,32	1.013,93	165.712,12
8	13.261,25	12.317,10	944,15	153.395,02
9	13.261,25	12.387,28	873,97	141.007,74
10	13.261,25	12.457,86	803,39	128.549,88
11	13.261,25	12.528,83	732,42	116.021,05
12	13.261,25	12.600,22	661,03	103.420,83
13	13.261,25	12.672,01	589,24	90.748,82
14	13.261,25	12.744,21	517,04	78.004,61
15	13.261,25	12.816,82	444,43	65.187,79
16	13.261,25	12.889,84	371,41	52.297,95
17	13.261,25	12.963,28	297,97	39.334,67
18	13.261,25	13.037,14	224,11	26.297,53
19	13.261,25	13.111,42	149,83	13.186,11
20	13.261,25	13.186,11	75,14	- 0,00
	265.225,00	250.000,00	15.225,00	

Nel caso l'azienda, dopo avere pagato la quinta rata, avesse difficoltà a continuare regolarmente a pagare le rate del mutuo e richiedesse quindi alla sua banca l'applicazione dell'«Avviso Comune», il risultato sarebbe l'immediata possibilità di pagare per un anno (4 rate) solamente gli interessi sul debito residuo del mutuo in quel momento, allo stesso tasso di interesse contrattuale e senza nessun maggior costo.

Nell'esempio (Tavola 2), le rate da pagare saranno di 1.083,31 euro ogni trimestre, con un «risparmio» per l'azienda nell'arco dei dodici mesi di quasi 49.000 euro di liquidità. A partire dal 27esimo mese, dopo 12 mesi di sospensione e con una vera e propria traslazione del finanziamento, ricomincerà l'ammortamento del mutuo che produrrà altre 15 rate trimestrali (capitale + interessi) da 13.261,25 euro.

Tavola 2 - Piano di ammortamento del mutuo dopo la sospensione del pagamento della quinta rata di ammortamento

Rata	Importo rata	Quota Capitale	Quota interessi	Debito residuo
1	13.261,25	11.836,87	1.424,38	238.163,13
2	13.261,25	11.904,31	1.356,94	226.258,82
3	13.261,25	11.972,14	1.289,11	214.286,68
4	13.261,25	12.040,35	1.220,90	202.246,33
5	13.261,25	12.108,95	1.152,30	<b>190.137,38</b>
6	1.083,31	Sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo	1.083,31	<b>190.137,38</b>
7	1.083,31		1.083,31	<b>190.137,38</b>
8	1.083,31		1.083,31	<b>190.137,38</b>
9	1.083,31		1.083,31	<b>190.137,38</b>
10	13.261,25	12.177,94	1.083,31	177.959,44
11	13.261,25	12.247,32	1.013,93	165.712,12
12	13.261,25	12.317,10	944,15	153.395,02
13	13.261,25	12.387,28	873,97	141.007,74
14	13.261,25	12.457,86	803,39	128.549,88
15	13.261,25	12.528,83	732,42	116.021,05
16	13.261,25	12.600,22	661,03	103.420,83
17	13.261,25	12.672,01	589,24	90.748,82
18	13.261,25	12.744,21	517,04	78.004,61
19	13.261,25	12.816,82	444,43	65.187,79
20	13.261,25	12.889,84	371,41	52.297,95
21	13.261,25	12.963,28	297,97	39.334,67
22	13.261,25	13.037,14	224,11	26.297,53
23	13.261,25	13.111,42	149,83	13.186,11
24	13.261,25	13.186,11	75,14	- 0,00
	269.558,24	250.000,00	19.558,24	

La banca, applicando la moratoria avrà contribuito a sostenere finanziariamente il suo cliente, continuando ad erogare credito senza aumentare in maniera rilevante (c'è in ogni caso un allungamento del debito e quindi una ulteriore concessione di credito) il suo rischio finanziario. Sostanzialmente equivalente è l'applicazione dell'«Avviso Comune» alle **operazioni di leasing**, con la particolarità che è prevista una sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni che cambia a seconda del tipo di operazione: 12

### Quando chiedere la moratoria

mesi per le operazioni di leasing immobiliare e 6 mesi per le operazioni di leasing strumentale (mobiliare).

Quando può una azienda chiedere la moratoria sui leasing e sui mutui?

L'Accordo stabilisce in maniera precisa i casi, lasciando fortunatamente poco spazio alle interpretazioni, perché stabilisce che l'azienda debba per prima cosa essere una piccola o media impresa e quindi rispettare **i parametri identificativi delle Pmi** (meno di 250 dipendenti, fatturato minore di 50 mln di euro o un totale dell'attivo di bilancio fino a 43 mln di euro). L'azienda deve poi avere, come si diceva in precedenza, **prospettive economiche** adeguate ad assicurare la continuità aziendale, per potere con questo aiuto superare una temporanea difficoltà di liquidità. L'«Aviso Comune» non è infatti pensato per le gravi difficoltà delle imprese, per i quali gli strumenti e gli interventi devono essere più «robusti». Ciò è anche evidente per il fatto che il rapporto tra banca ed azienda debba essere sostanzialmente buono: l'accordo infatti dice che «sono ammissibili le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizione classificate dalla banca in bonis e che al momento della presentazione della domanda per l'attivazione di una delle operazioni di moratoria non hanno posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza, ovvero procedure esecutive in corso». Nel rapporto tra banca e cliente non devono essere perciò avvenuti (a partire dal momento dell'esplosione della crisi a settembre 2008) eventi tali da incrinare il rapporto fiduciario (sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute, sconfinamenti, ecc.) o costringere la banca ad attivare azioni a tutela del credito, come le procedure esecutive. L'azienda potrebbe anche avere una situazione che presenta utilizzi dei fidi pieni o con qualche temporaneo sconfinamento, rate pagate in ritardo o sospese, ma essere ancora «in bonis» per avere gestito correttamente questa difficoltà congiunturale con la sua banca nell'ambito di una relazione trasparente e per quanto possibile tollerata. Anche questi sono i casi sui quali la «moratoria ABI» è voluta intervenire, prevedendo una retroattività degli interventi che possa comprendere anche le rate già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, come pure lasciando la possibilità, previo accordo tra le parti, di fare decorrere la sospensione dalla prima scadenza utile e gestire diversamente le rate arretrate. Una ultima precisazione va fatta in relazione a quali tra i «finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui)» possano essere oggetto della moratoria: sicuramente si intendono le operazioni con garanzia ipotecaria e chirografaria, di durata superiore a 18 mesi, ma senza entrare in merito alle finalità per le quali sono stati richiesti e concessi.

### Esclusi dalla moratoria

Sono invece esclusi dalla moratoria i **finanziamenti che hanno beneficiato di una qualche agevolazione pubblica in conto interessi o in conto capitale**<sup>1</sup>, mentre sono state fornite precisazioni rassicuranti circa la possibilità di ottenere la moratoria per i finanziamenti garantiti da un organismo consortile di garanzia. In questi ultimi casi è necessario ricordarsi di coinvolgere nell'operazione di allungamento anche il «confidi», che dovrà deliberare e autorizzare l'allungamento della garanzia prestata alla banca relativa all'operazione di finanziamento sottostante.

### Proroga

Altro genere di operazione è invece quella che consente, sempre all'azienda in bonis, di avere una **proroga delle scadenze del credito a breve termine** per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.

<sup>1</sup> In questi casi per l'azienda è opportuno valutare se sia più conveniente rinunciare all'agevolazione e godere di una dilazione del credito piuttosto che rinunciare alla possibilità di dilazionare il rimborso del debito, visto che alcune agevolazioni spesso sono di importo contenuto.

In questo caso non si parla di un finanziamento rateale (mutuo o leasing), ma di una anticipazione di credito commerciale, e come tecnicamente si dice, di un fido a revoca, cioè di una forma di credito che può essere revocata (quindi annullata) all'azienda nel momento in cui la banca dovesse ravvisare un rischio reale di default.

Il fatto per un'azienda di avere clienti che non rispettano le scadenze contrattuali e che quindi non pagano i propri debiti secondo le scadenze concordate (generando insoluti al creditore) può già, di per se stesso, essere un segnale di criticità dell'azienda che allerti la banca. Quando la banca (o una società di factoring) che ha concesso un'anticipazione sul credito commerciale (fatture o RiBa) rileva che i debitori non pagano e generano insoluti, questa informazione si trasforma immediatamente in un doppio segnale di rischio per l'equilibrio finanziario dell'impresa: il primo è quello che l'azienda deve rimborsare le anticipazioni bancarie con fonti diverse da quelle derivanti dalle specifiche vendite (non avendo potuto di fatto incassare il risultato della transazione commerciale), mentre il secondo è quello di non avere il controllo dei pagamenti dei propri clienti e delle proprie vendite. In una situazione del genere, se viene meno il credito bancario in conseguenza di una revoca dei fidi, od in maniera meno cruenta, di un loro congelamento o di una riduzione, l'azienda si troverebbe realmente a non avere più ossigeno. La «moratoria» agisce nella direzione di allungare il termine dell'anticipazione, portandola fino a 270 giorni dalla scadenza del credito, assicurando quindi un ampio termine utile ad incassare definitivamente i crediti commerciali che per ragioni legate all'indisponibilità del debitore non si potrebbero incassare entro i termini ordinari (generalmente di 90 giorni).

L'accordo rende ammissibile pensare anche che l'allungamento possa essere concesso sia a quelli già in essere alla data del 3 agosto 2009, sia ai crediti commerciali che saranno concessi entro il 30 giugno 2010, termine ultimo per richiedere l'applicazione della moratoria. Si tratta di una richiesta che è possibile presentare una tantum per ogni credito (e quindi un credito prorogato non può essere oggetto di ulteriori allungamenti). L'azienda deve dimostrare alla banca che la richiesta di allungamento è relativa a crediti certi ed esibibili, per i quali il debitore ha autorizzato la cessione del credito, proprio per rendere possibile la sua esigibilità dalla banca. Ciò non toglie che possano esistere ulteriori casi e mezzi che consentano alla banca di ritenere il credito del cliente «certo e esigibile» qualora manchi la possibilità di eseguire la «notifica» e la «conferma» del credito (ad esempio con alcune categorie di debitori). Nella gestione commerciale di questi crediti, pur con la certezza dell'esigibilità, la banca si impegna a non effettuare solleciti di pagamento ai debitori ceduti per le fatture oggetto di allungamento della scadenza.

### Chi ha aderito

All'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio **hanno dato la propria adesione la quasi totalità delle banche e numerosissime tra le società di leasing e factoring**; a fine ottobre il loro numero superava complessivamente quota 500 (l'elenco completo è consultabile sul sito [www.abi.it](http://www.abi.it)), a dimostrazione della volontà comune di aziende e banche nell'affrontare e risolvere le situazioni di crisi a salvaguardia delle realtà produttive delle Pmi.

### Come fare la richiesta

Le imprese interessate possono attivarsi in modo molto semplice, presentando direttamente alla propria banca (o società di leasing o di factoring) una richiesta nella quale dovranno indicare le operazioni di finanziamento o di anticipazione e sulle quali la banca dovrà dare la propria disponibilità alla moratoria o meno. L'Avviso prevede che le banche abbiano un termine massimo di 30 giorni (lavorativi, quindi quasi un mese e mezzo «di calendario») da quando hanno ricevuto la domanda completa per svolgere e terminare la valutazione secondo le proprie procedure, orientate dal principio di sana e prudente gestione e dare una risposta positiva o negativa all'azienda. Nel caso di esito **negativo**, la banca deve darne

## La convenzione

comunicazione all'azienda (è auspicabile avvenga in forma scritta), indicando con precisione le motivazioni che potranno con molta probabilità fare riferimento ad una situazione dell'azienda tale da non assicurare la continuità aziendale a causa di ritardi dei pagamenti o sofferenze che stiano portando l'impresa a perdere lo stato di bonis. Nel caso di esito **positivo**, invece, l'azienda potrà beneficiare immediatamente dei benefici della moratoria.

### La convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti

Sempre per affrontare la crisi ed allontanare il rischio della stretta creditizia, il sistema bancario italiano (attraverso la sua Associazione ABI) ha sottoscritto un importante **Convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti** per dotarsi di mezzi finanziari straordinari da utilizzare per erogare finanziamenti di sostegno alle Pmi. Complessivamente l'accordo ha messo nelle disponibilità delle banche (l'elenco è consultabile sul sito [www.abi.it](http://www.abi.it)) 8 miliardi di euro di mezzi «nuovi» ed a costo contenuto<sup>2</sup> da utilizzare per la concessione di finanziamenti a medio termine (fino 5 anni): importante è notare come una quota importante dei fondi (15%) sia stata riservata al sistema delle banche di credito cooperativo, comprendendo il ruolo importante che queste banche di relazione ricoprono nel sostenere in questo momento difficile le imprese più piccole e radicate con il territorio. Il plafond è stato spezzato in due tranches una prima di 3 miliardi da utilizzare entro **il 28 febbraio 2010**, mentre la seconda di 5 miliardi **potrà essere utilizzata dopo questa data**. Per le imprese, i vantaggi derivano dal potere continuare ad avere rapporti e chiedere finanziamenti alle proprie banche che si sono dotate di risorse da destinare al finanziamento, acquisite a costi contenuti e su canali differenti da quelli dei mercati finanziari tradizionali che hanno di solito costi non proprio agevolati, in particolare per le banche del territorio (spesso le più piccole). Il rischio di insolvenza, che dovrà decidere la finanziabilità delle imprese, rimane a carico delle singole banche, ma potrà essere attenuato col ricorso alle garanzie mutualistiche prestate, ad esempio, dai confidi o da altri fondi di garanzia, perché su questo aspetto l'Accordo lascia la massima libertà operativa. Si diceva in precedenza che si tratta di provvista a tasso agevolato per le banche, e questa cosa rappresenta un vantaggio per le aziende che possono contare su finanziamenti a tassi finiti generalmente più convenienti rispetto agli «ordinari». Il tasso che Cassa Depositi e Prestiti farà pagare alle banche è infatti stato pattuito dall'accordo (sono previste due fasce di spread, pari a 60 ed a 80 punti base sull'EURIBOR a 6 mesi in funzione del «Tier ratio» della banca) e le banche lo devono esplicitare sul contratto di finanziamento, dando pubblicità e trasparenza all'intervento nei confronti delle imprese.

### Accordo quadro

Trovare risorse finanziarie supplementari al sistema bancario, come è evidente nei fatti, non è sufficiente a sconfiggere il fantasma della stretta creditizia, perché un freno alla concessione di credito alle imprese è pure rappresentato dal rischio di insolvenza o di default che finanziare le imprese può rappresentare. A tale scopo, a fine giugno, Sace e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto **l'Accordo quadro per facilitare l'accesso al credito delle imprese**, come strumento di garanzia sugli 8 miliardi supplementari di finanziamenti. Sace infatti rilascerà a queste banche ed a fronte di questi finanziamenti alle Pmi, una garanzia che potrà arrivare fino al 50% dell'importo in linea capitale e che sarà del tipo «Basilea-

<sup>2</sup> Per le banche che hanno aderito a questo accordo, saranno finanziate dalla Cassa Depositi e prestiti, pertanto dovranno restituire il prestito ricevuto, pagando l'interesse pattuito e facendosi carico del rischio di insolvenza del loro cliente finanziato.

## Garanzia pubblica

compliant», ovvero contro-garantita dallo Stato a copertura del mancato rimborso del finanziamento da parte delle Pmi.

Le banche, attivando questa garanzia potranno applicare tassi finali agevolati all'impresa beneficiaria, tenuto conto della provvista a costo contenuto e del basso assorbimento di capitale grazie alla garanzia SACE. L'attivazione per l'azienda è molto semplice, perché è la banca stessa che nel corso dell'istruttoria di affidamento procede anche all'analisi di merito per attivare la garanzia Sace e, in caso di esito positivo, chiede a Sace il rilascio della garanzia. Sace, verificata la documentazione trasmessa dalla banca rilascia la garanzia e la banca può stipulare ed erogare il finanziamento.

Sul fronte delle garanzie è anche attivo, in via complementare a Sace, il **Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi** che, con una disponibilità di 2 miliardi di euro, può garantire fino a 30 miliardi di finanziamenti alle piccole e medie imprese. Si tratta di una garanzia pubblica a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato. Può essere attivata direttamente dall'impresa richiedendo alla propria banca di farlo, oppure indirettamente, attivando la cosiddetta «Controgaranzia» rivolgendosi ad un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo. Questa garanzia è a titolo gratuito per l'azienda e copre il rischio di insolvenza per la banca fino al 60% (o all'80% in alcuni casi) del finanziamento richiesto (fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro) e come per la garanzia di Sace, le condizioni economiche del finanziamento sono concordate tra banca ed azienda. Richiedere l'accesso alla garanzia è semplice. Per prima cosa l'impresa deve richiedere alla propria banca che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia in luogo di altre garanzie o, come si diceva, rivolgersi a un Confidi che possa garantire l'operazione e che potrà a sua volta rivolgersi al Fondo di Garanzia per ottenere la controgaranzia. Nello svolgere l'istruttoria per mutuo, la banca predispose anche la domanda di ammissione alla garanzia che invierà al Gestore del Fondo; in tempi relativamente rapidi viene esaminata la richiesta e conclusa l'istruttoria con l'approvazione e la comunicazione alla banca (od al confidi) ed all'impresa beneficiaria della delibera di concessione o di rigetto della garanzia, indicando l'importo del finanziamento garantito ed anche la relativa intensità agevolativa (ESL, che l'impresa dovrà dichiarare in occasione di successive richieste di agevolazioni pubbliche per il calcolo del de minimis, trattandosi di una garanzia con fondi pubblici, la fidejussione prestata dal Fondo è considerata un'agevolazione alle Pmi).

Le imprese possono beneficiare dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per ogni tipo di esigenza finanziaria, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio e lungo termine, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, ad esempio i finanziamenti a breve termine, il consolidamento dei debiti a breve termine e le fidejussioni.

## Le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione

Un altro fronte di intervento è quello che interessa le imprese fornitrici di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, che purtroppo non brilla per essere una «buona pagatrice» dei propri debiti, certi nell'ammontare ma non nei tempi per l'incasso.

La prima azione è quella prevista dal **decreto 19 maggio 2009**<sup>3</sup> che permette alle

<sup>3</sup> Disciplina delle modalità di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi. Pubblicato sulla G.U. n. 157 del 9 luglio 2009.

imprese che sono fornitrici di una pubblica amministrazione (comune, provincia, regione, ecc.) di potere richiedere ed ottenere la certificazione del proprio credito qualora l'ente pubblico non abbia pagato entro i termini. Entro la fine di questo anno, utilizzando la modulistica prevista dal decreto in parola (e disponibile sul sito [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)) si può richiedere il certificato del credito (la risposta deve arrivare entro 20 giorni) indispensabile per cedere il credito alle banche ed alle società di factoring e quindi poterlo trasformare in risorse economiche per la propria azienda, o per accelerare (si auspica) il pagamento da parte dell'ente debitore.

### Garanzia Sace

Per aiutare le Pmi a smobilizzare i propri crediti verso gli Enti pubblici, esiste anche la possibilità di ottenere una garanzia di Sace specificamente prevista sempre dall'Accordo quadro per facilitare l'accesso al credito delle imprese tra Sace e Cassa Depositi e prestiti: si tratta di una **garanzia fino al 50%** dell'importo in linea capitale ed interessi del finanziamento prestatato dalla banca alle imprese, che attenua il rischio di mancato rimborso del finanziamento. Come funziona? L'azienda chiede come sempre alla propria banca un finanziamento a fronte della presentazione dei contratti di fornitura di beni e servizi verso la Pubblica Amministrazione (o ogni altra eventuale documentazione attinente la corretta esecuzione degli stessi); la banca poi istruisce la pratica di fido ed entro 20 giorni (lavorativi) richiede a Sace la concessione della garanzia per la quale dovrà ricevere risposta entro 10 giorni (sempre lavorativi). Se la risposta è positiva, la banca potrà attivare la linea di finanziamento (che godrà di una garanzia «Basilea-compliant» del 50%) alle condizioni che cliente e banca avranno concordato.

A disposizione delle imprese, sono state avviate da istituzioni e associazioni territoriali ulteriori azioni per affrontare al meglio la crisi, raccogliendo direttamente la disponibilità delle banche presenti ed attive sullo stesso mercato economico. È quindi importantissimo per ogni impresa curare con attenzione le relazioni, in primo luogo con le proprie banche e la propria associazione di appartenenza, per essere informata tempestivamente sulle azioni da intraprendere avere qualche boccata di «ossigeno». Possiamo citare, solo per fare alcuni esempi, il «Protocollo Anticrisi» in Veneto, l'Accordo ABI e Cassa Depositi e Prestiti per l'Abruzzo o gli accordi di pronta liquidità che numerosi confidi ed associazioni hanno sottoscritto con le banche in diverse province italiane, per testimoniare che i tavoli di lavoro comuni continuano ad essere attivi.

### ON-LINE

## Esperto Commercio internazionale

Esperto Commercio internazionale è il nuovissimo servizio di consultazione di **casi risolti** che offre risposte autorevoli alle più frequenti problematiche in materia di commercio internazionale, connesse all'attività quotidiana di professionisti e imprese.

Oltre alla consultazione degli archivi di risposte, facilitata dall'organizzazione dei contenuti in aree tematiche (contratti internazionali, dogane, export e sostegno all'internazionalizzazione, pagamenti internazionali, proprietà intellettuale, trasporti internazionali) il servizio consente di inviare **quesiti personalizzati** a cui risponderanno qualificati e autorevoli esperti.

Esperto è organizzato in diversi moduli: Ambiente, Bilancio e contabilità, Commercio internazionale, Fisco, Finanziamenti agevolati, Lavoro, Sicurezza, Società e fallimento, Immobili.

#### Per informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**  
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzia Ipsoa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)**

